



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. DEL

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 46 del 31/05/2025

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ – “II EDIZIONE VEGLIE IN MOOD ” DEL 14 GIUGNO 2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

⌚ con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9143 del 27.05.2025, il sig. Matteo Don Giovanni, in qualità di Presidente della Pro Loco di Veglie, ha richiesto il patrocinio gratuito del Comune per lo svolgimento della II Edizione dell'evento “Veglie in Mood”, programmato per il giorno 14 giugno 2025;

⌚ l'evento prevede, tra le principali attività, l'esibizione musicale “Ciccio Riccio”, inserita nel programma del Ciccio Riccio On Tour 2025, e l'allestimento di postazioni dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande (food & drink);

⌚ la manifestazione si configura quale iniziativa di interesse pubblico, con finalità di promozione culturale, sociale e turistica del territorio;

⌚ con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 28/05/2025, avente ad oggetto: “Concessione patrocinio e occupazione temporanea Area Mercatale per lo svolgimento della II Edizione della manifestazione 'Veglie in Mood' a favore della Pro Loco di Veglie

ACCERTATO che occorre quindi, nel caso di specie, tutelare il tratto viario in questione, mediante l'adozione delle opportune regolamentazioni della circolazione, nonché disposizioni e provvedimenti di deviazione del flusso veicolare, quali:

- temporanea sospensione al traffico veicolare;
- divieto di sosta e di fermata;

DATO ATTO del disposto di cui all'art.7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo n.285 in data 30.4.92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione n.495 del 16.12.92;

RICHIAMATO

- il decreto Sindacale n. 4 del 11/04/2025 con il quale il Sindaco ha affidato al Comandante Dott. Andrea Zacà la responsabilità del IV Settore Polizia Locale, con i poteri di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/00;
- la precedente ordinanza dirigenziale R.G. N. 44 del 30/05/2025;

VISTO:

- l'art. 7, 21, 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 285/92 e s.m.i.;
- gli articoli dal numero 30 al numero 43, del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

ORDINA

Dalle ore 20:30 del 14/06/2025 alle ore 02:00 del 15/06/2025;

Il divieto di sosta e di fermata, nonché l'interdizione al traffico veicolare, sono disposti nel piazzale della nuova area mercatale di via Madonna dei Greci, nelle sedi viarie ad essa contigue, nonché nella sede viaria di collegamento tra le vie Santa Lucia e Realino Mazzotta, che conducono alla medesima area mercatale.

P R E S C R I V E

Si richiede che il soggetto organizzatore, nella persona del sig. Matteo Don Giovani, Presidente della Pro Loco di Veglie, trasmetta, se previsto, all'Ufficio di Polizia Locale il Piano della Sicurezza e dell'Emergenza (Safety & Security), redatto secondo le disposizioni vigenti in materia. Che l'organizzazione garantisca la presenza di personale addestrato per il controllo degli accessi e la gestione delle emergenze, secondo quanto previsto dal piano approvato, e assicuri il rispetto della capienza massima autorizzata dell'area; Che venga mantenuta l'integrità e la pulizia dell'area pubblica utilizzata, provvedendo, a cura e spese dell'organizzatore, al ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione;

che apposita segnaletica stradale recante le limitazioni di traffico sopra menzionate venga affissa in loco da parte della ditta esecutrice dei lavori;

A V V E R T E

Che avverso la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241, in applicazione del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere in sede giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR per la Puglia o in alternativa presentare, entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.

Gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., possono autorizzare in deroga agli obblighi e divieti contenuti nel dispositivo. .

In assenza di nulla osta, autorizzazioni o pareri da parte di altri Uffici o Ministeri competenti, ogni responsabilità, sia di natura penale che amministrativa, è da intendersi a totale carico del richiedente, inclusa quella relativa all'eventuale obbligo di comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in caso di manifestazioni pubbliche. Si ribadisce che la presente ordinanza ha esclusivamente finalità viabilistiche e che tutte le ulteriori autorizzazioni devono essere richieste agli enti/uffici competenti

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sovrintendente Capo di P.L. Carrozzo Valerio.

Del presente provvedimento viene data notizia tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Veglie e sulla home-page del sito Istituzionale www.comune.veglie.le.it. Che la presente ordinanza sia notificata ai Servizi di Emergenza e Soccorso 118 – Lecce, al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, ai Responsabili dei Settori Tecnici Comunali (verifica dello stato manutentivo delle sedi

stradali - pulizia strade - verifica dei punti luce) ed agli altri soggetti interessati.

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o revocare il presente provvedimento in caso di mancato rispetto delle condizioni sopra indicate o per sopravvenute esigenze di ordine pubblico e sicurezza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Veglie, 31/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4. SETTORE POLIZIA LOCALE
F.TO **Dott. Andrea ZACA`**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.